



SENT. N. 48/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23859 del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di:

1) C.B. cod. fisc. *omissis*, nata a

omissis il *omissis*, residente a *omissis* in Via *omissis*

omissis, in qualità di amministratore unico pro-tempore dal 14/03/2012 al

06/02/2014 della J. SOCIETÀ COOPERATIVA, successivamente

posta in liquidazione, e, quindi, cancellata dal Registro delle imprese, cod. fisc.

e p. I.V.A. *omissis*, con sede legale in *omissis*, Corso *omissis*, c/o

U.T. SC, cancellata dal Registro delle Imprese in data

08/04/2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Davio del Foro di

Alessandria, cod. fisc. DVADNL63L31L304L, presso il cui studio in Tortona

(AL), Largo Europa 72, ha eletto domicilio, come da procura speciale in calce

alla comparsa di costituzione in giudizio, depositata il 20 marzo 2024,

indicando per le comunicazioni e notifiche la pec:

daniele.davio@ordineavvocatitortona.eu ed il fax: 0131486980;

2) V.P., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il

omissis, residente nel Comune di *omissis* in Frazione

omissis, in qualità di amministratore unico pro- tempore, dal

07/01/2014 al 28/11/2018, della J. SOCIETÀ COOPERATIVA,

successivamente posta in liquidazione, codice fiscale e partita I.V.A.

omissis, con sede legale in *omissis*, *omissis*, c/o

U.T. SC - cancellata dal Registro delle Imprese in data 08/04/2019, e di cui lo

stesso è stato anche socio pro-quota in fase di liquidazione e sino alla

cancellazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Bianchi del Foro di

Alessandria, cod. fisc. BNCMSM56M12L304U, presso il cui studio in Tortona

(AL), P.tta De Amicis 12, ha eletto domicilio, come da procura speciale in calce

alle deduzioni difensive, costituito in giudizio attraverso relativa comparsa,

depositata il 21 marzo 2024, indicando per le comunicazioni e notifiche la pec:

studiolegale@pec.avvocatibianchi.it ed il fax: 0131813403;

3) L.D., cod. fisc. *omissis*, nato in *omissis*, il

omissis e residente nel comune di *omissis* Frazione *omissis* -,

nella sua qualità di liquidatore dal 12/11/2018 al 08/04/2019 della

J. SOCIETÀ COOPERATIVA in liquidazione - cancellata dal

Registro delle Imprese in data 08/04/2019, e di cui lo stesso è stato anche socio

pro-quota in fase di liquidazione e sino alla cancellazione, rappresentato e

difeso dall'avv. Massimo Bianchi del Foro di Alessandria, cod. fisc.

BNCMSM56M12L304U, presso il cui studio in Tortona (AL), P.tta De Amicis

	12, ha eletto domicilio, come da procura speciale in calce alle deduzioni	
	difensive, costituito in giudizio attraverso relativa comparsa, depositata il 20	
	marzo 2024, con l’indicazione, per le comunicazioni e notifiche, della pec:	
	<i>studiolegale@pec.avvocatibianchi.it</i> ed il fax: 0131813403;	
	Uditi, nell’udienza pubblica del 10 aprile 2024, con l’assistenza del Segretario	
	Renzo Piasco, il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale Consigliere dott.	
	Massimo VALERO, l’Avv. Daniele DAVIO, per la convenuta C., e	
	per entrambi i convenuti V. e L., l’Avv. Massimo BIANCHI, come	
	da verbale.	
	Considerato in	
	FATTO	
	1. In data 6 giugno 2012 la J. SOCIETÀ COOPERATIVA, costituita	
	il 14 marzo 2012 ed avente ad oggetto quale attività prevalente “prestazioni di	
	servizi di consulenza nell’ambito odontoiatrico”, in adesione ad apposito	
	Programma regionale degli Interventi, bando, allora, vigente a valere sulla L.R.	
	23/2004 e s.m.i., rubricato come Allegato A–Legge regionale 13 ottobre 2004,	
	n.23 -Programma Regionale degli Interventi art. 4 commi 1 e 2, presentava	
	domanda per la concessione di un finanziamento a tasso agevolato per	
	investimenti produttivi (arredi strumentali, attrezzature, apparecchiature	
	informatiche e programmi applicativi) pari ad euro 113.729,89, debitamente	
	firmata dall’Amministratore unico pro-tempore, signora C.	
	B.	
	Nel contempo, la signora C.B. formulava istanza di	
	accesso al Fondo di garanzia, ex art.5 della L.R. n. 23/2004, disciplinato dalle	
	- pag. 3 di 41 -	

modalità di attuazione approvate con Determinazione Direttoriale n.627 del 06/11/2006, a sostegno della domanda di finanziamento, per ottenere la garanzia pubblica di valore nominale, pari ad euro 90.983,91, corrispondente all'80% del finanziamento complessivo erogato.

Nell'atto di citazione, con riguardo al finanziamento, richiesto da una cooperativa di nuova costituzione, quale la J., viene evidenziato che si trattava di circostanza integrante "uno degli ambiti prioritari che consentiva di accedere al 70% dei fondi pubblici regionali, a tasso zero anziché al 50%".

2. Peraltro, nella richiesta di finanziamento la menzionata signora C. dichiarava e sottoscriveva numerosi "Impegni", tra cui quello di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità, espresse nel Programma regionale degli interventi, rubricato quale Allegato A - Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 e s.m.i. - Programma regionale degli Interventi (approvato con D.G.R. n. 14 -2576 del 13.09.2011), nel testo della Legge regionale 23/2004 s.m.i., e, soprattutto, quello di accettare gli stessi, incondizionatamente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto bancario erogante, rapporto regolato da apposita Convenzione.

3. In data 12 marzo 2013 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione, approvava la domanda di finanziamento, richiedendo alla Società cooperativa la presentazione di documenti, pena la decadenza della domanda di finanziamento.

4. Quindi, in data 28 giugno 2013, Finpiemonte S.p.A., tenuto conto delle integrazioni e della documentazione ricevuta, concedeva alla menzionata società cooperativa un finanziamento agevolato, pari a euro 113.729,89, dei

quali, nella misura del 70%, fondi regionali a tasso zero (euro 79.610,92) e, per il 30%, fondi bancari a tasso convenzionato (euro 34.118,97) nonché una garanzia gratuita per la società beneficiaria, salvo revoca, di valore nominale pari ad euro 90.983,91, corrispondente all'80% del finanziamento complessivo erogato (v., provvedimento 13-26298 del 02/07/2013, agli atti).

Nella cennata nota, n. 13-26298 del 02/07/2013, Finpiemonte richiamava le condizioni tassative, di cui sottolineava espressamente l'obbligatorietà, al fine di ottemperare ad una corretta rendicontazione, attraverso l'elencazione dei documenti da allegare alla dichiarazione (breve relazione conclusiva, documentazione fotografica per investimenti produttivi e per investimenti immobiliari, attestazione di revisione cooperativa, relativa al biennio precedente la rendicontazione, Rendiconto per finanziamento per investimenti produttivi nonché modulo per il Rendiconto di finanziamento agevolato per investimenti immobiliari).

Nel contempo, Finpiemonte richiamava le tempistiche di realizzazione del progetto, secondo cui "Il rendiconto finale dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto (24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, salvo proroghe), pena la revoca del finanziamento"; nonché i punti 8, 9, 10, 11 e 12 del Bando/Programma Regionale degli Interventi, relative a richieste di variazioni, procedimenti di revoca ed attività di controllo. Quindi, Finpiemonte raccomandava che la restituzione del finanziamento dovesse avvenire attraverso rate trimestrali in 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.

Infine, Finpiemonte informava che tutta la documentazione obbligatoria da presentare e le informazioni necessarie erano disponibili sul sito, mettendo a

disposizione riferimenti telefonici ed indirizzi elettronici per qualsiasi ulteriore informazione.

5. In data 12 luglio 2013 Finpiemonte S.p.A. procedeva all'erogazione, in favore della cooperativa J., della quota di finanziamento regionale dell'importo di euro 79.610,92.

In pari data la signora C. sottoscriveva, per conto della J. società cooperativa, il contratto di finanziamento con la Banca Monte Paschi di Siena, Filiale di Torino.

6. In data 13/09/2013 i signori V.P. e V.A. rilasciavano alla Banca Montepaschi di Siena una fideiussione alla J. società cooperativa.

7. In data 22 gennaio 2015 la Cooperativa, il cui nuovo Amministratore unico, nel frattempo, ed in assenza di comunicazioni a Finpiemonte, era divenuto e già da circa un anno, il sig. V.P., trasferiva la sede legale da Corso omissis in Torino a Corso omissis, sempre in Torino e sempre, si ripete, senza fornire informazione alcuna all'ente erogante.

Sulla base degli atti versati, solo con la comunicazione datata 14 settembre 2015, a firma del subentrato Amministratore unico sig. P.V., veniva, tra l'altro, comunicata a Finpiemonte la nomina di quest'ultimo quale amministratore e, nel contempo, quanto alla sede, precisato che erano in corso di definizione i termini del contratto di affitto dei locali siti in Torino, contratto definitivo del quale veniva preannunciata la stipula entro il mese di dicembre 2015.

8. In data 30 maggio 2016 la banca deliberante intimava alla cooperativa il pagamento delle rate scadute (30/06/2015, 30/09/2015, 31/12/2015,

31/03/2016).

9. In data 25 novembre 2016 la Banca comunicava alla J. società

cooperativa ed ai fideiussori V.P. e V.A. la

revoca di tutti gli affidamenti.

10. Solo in data 14 settembre 2016 Finpiemonte acquisiva al prot. n. 16-24412

la rendicontazione finale delle spese sostenute dalla J. Società

Cooperativa, firmata in data 11 settembre 2016 dal legale rappresentante pro

tempore signor V.P.

11. In data 31 ottobre 2018 la J. Società Cooperativa deliberava la

messa in scioglimento, cui seguiva, in data 12 novembre 2018, la liquidazione

volontaria, con nomina, quale liquidatore, del signor L.D.

Tutto ciò senza fornire alcuna comunicazione a Finpiemonte S.p.a.

12. Quest'ultima, in data 16 gennaio 2019, concludeva l'istruttoria sulla

rendicontazione finale delle spese sostenute con esito negativo, in quanto la

documentazione pervenuta risultava priva degli allegati obbligatori –

segnatamente, della dichiarazione di cointeressenza e dell'attestazione di

avvenuta revisione relativa al biennio precedente la rendicontazione - previsti

nella modulistica di rendicontazione, con conseguente impossibilità di

procedere con positiva valutazione dell'intervento realizzato.

13. Per quanto illustrato, ed in osservanza di quanto previsto al paragrafo 9 del

Programma/Bando, in data 22 gennaio 2019, con nota prot. 19/01293,

Finpiemonte dava, quindi, avvio al procedimento di revoca sia del

finanziamento agevolato sia della gratuità della garanzia pubblica concessa,

atteso che la messa in scioglimento e liquidazione volontaria della cooperativa,

con conseguente perdita dei requisiti di ammissibilità del beneficiario entro le

	tempistiche stabilite dal Programma, compreso l'esito negativo dell'istruttoria,	
	condotta sulla rendicontazione finale del finanziamento, costituivano causa di	
	revoca totale delle agevolazioni concesse.	
	Nella comunicazione di avvio della revoca Finpiemonte evidenziava, altresì,	
	che il pagamento delle rate del finanziamento erogato, secondo il piano di	
	rientro, non era regolare (infatti, l'ultima rata pagata risaliva al 31 marzo 2015,	
	con debito residuo di euro 67.669,30).	
	Nell'atto introduttivo del giudizio si rappresenta che non venivano presentate	
	controdeduzioni nell'ambito del predetto procedimento amministrativo di avvio	
	della revoca.	
	14. Tale procedimento si concludeva con la revoca definitiva, adottata con	
	provvedimento di Finpiemonte prot. n.19-06556 del 07 marzo 2019, con il	
	quale si disponeva la revoca totale delle agevolazioni concesse, ovvero la	
	gratuità della garanzia pubblica concessa nonché la quota regionale di	
	finanziamento accordato (pari ad euro 79.610,92).	
	Quindi, in ragione della predetta revoca, Finpiemonte chiedeva a J.	
	Società Cooperativa in liquidazione, a titolo di capitale ed interessi maturati e	
	commissioni garanzia, nelle more della procedura di liquidazione in corso, la	
	restituzione della somma complessiva, indebitamente fruita, di euro 82.514,36	
	(di cui euro 67.669,30, quale quota di debito residuo erogato con fondi	
	regionali, euro 10.005,08, quale quota oneri di agevolazione ed euro 4.839,98,	
	quale commissione sulla garanzia ottenuta, determinata secondo le disposizioni	
	contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato 1/1 alla Determinazione Direttoriale n.	
	627 del 06/11/2006).	
	15. In data 8 aprile 2019 la J. Società Cooperativa in liquidazione	
	- pag. 8 di 41 -	

veniva cancellata dalla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, essendo stato, nel frattempo, approvato il bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.

16. Con atto di costituzione in mora, ex art.1219 c.c., nota prot. ATR 20-36490 del 3 agosto 2020, Finpiemonte S.p.a., nel richiamare la comunicazione di revoca, notificata in data 8 marzo 2019, intimava nuovamente alla J.

SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE debitrice, di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 82.514,36, di cui euro 67.669,30 a titolo di capitale, euro 10.005,08 a titolo di oneri ed euro 4.839,98 titolo di commissione annua sulla garanzia.

17. Con nota MB/ve/23/03645 del 27 gennaio 2023, Finpiemonte trasmetteva una relazione di aggiornamento, riguardo alla posizione della J.

SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, già cancellata dal Registro delle Imprese in data 8 aprile 2019, in cui attestava che, alla data della comunicazione, il credito vantato da Finpiemonte, nei confronti della stessa cooperativa, ammontava ad euro 67.669,30, per capitale, oltre euro 10.005,08, per oneri di agevolazione e l'ulteriore credito di euro 4.839,98, a titolo di commissione sulla garanzia, revocata anch'essa con atto amministrativo del 7 marzo 2019, per complessive euro 82.514,36.

Finpiemonte ha, altresì, rappresentato che i tentativi, per il recupero del finanziamento pubblico, indebitamente percepito dalla cooperativa, esperiti sia dalla Banca, mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, che da Finpiemonte non avevano prodotto alcun effetto positivo.

18. Quindi, la Procura notificava l'invito a dedurre a tutti gli odierni convenuti, i quali depositavano le proprie deduzioni, senza avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente, ex art. 67, comma 2, c.g.c.

	La Procura contabile, non ritenendo le deduzioni rese idonee a superare gli	
	addebiti, sollevati con l’invito a dedurre, con successivo atto di citazione,	
	ritenendo sussistenti tutti i presupposti della responsabilità erariale, citava in	
	giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento	
	dell’importo di euro 82.514,36 in favore di Finpiemonte S.p.a. e, per essa, della	
	Regione Piemonte, o del diverso importo che verrà determinato nel corso del	
	giudizio, oltre ad interessi moratori o legali maturati e maturanti dalla data di	
	revoca, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.	
	19. Tutto ciò premesso, si sono tempestivamente costituiti in giudizio, tanto la	
	convenuta C., con memoria depositata il 20 marzo 2024, quanto	
	il convenuto L., con memoria depositata, parimenti, il 20 marzo	
	2024 nonché il convenuto V. con memoria depositata il 21 marzo 2024.	
	Nella odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le	
	argomentazioni fin qui esposte e confermato tutte le conclusioni già rassegnate	
	nell’atto introduttivo del giudizio, chiedendo, altresì, il rigetto dell’eccezione	
	preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta C.	
	A loro volta, i patrocinatori dei convenuti hanno richiamato le osservazioni ed	
	i rilievi mossi per iscritto nei confronti dell’impianto accusatorio, rinnovando	
	le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti depositati.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	<i>Ritenuto in</i>	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione	
	sollevata dalla convenuta C.	
	1.1 Secondo quanto sostenuto da quest’ultima, prima dell’invito a dedurre,	
	- pag. 10 di 41 -	

notificato alla stessa come a tutti gli odierni convenuti in data 5 giugno 2023, la resistente convenuta non solo non avrebbe mai ricevuto alcuna contestazione ma, soprattutto, non risulterebbe essere stata destinataria di alcun atto interruttivo della prescrizione, né in proprio né come rappresentante legale della cooperativa: di conseguenza, ogni azione, esercitabile nei suoi confronti, deve essere ritenuta prescritta.

1.2 Rispetto all'eccezione di prescrizione del danno, sollevata dalla convenuta C., la Procura sostiene, al contrario, che l'azione è tempestiva in relazione al contesto che ha caratterizzato la vicenda attraverso la contestazione, prospettata negli atti scritti e ribadita nel corso dell'udienza (cfr., verbale dell'udienza del 10 aprile 2024), di un comportamento doloso, *recte*, di un doloso occultamento, quale amministratrice responsabile in carica, alla luce di una consapevole ed intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando di finanziamento e dalla normativa regionale. Infatti, emergendo, anche nei confronti della convenuta in questione, condotte dolose, quali elementi concausali del danno contestato, ad avviso della Procura, le stesse condotte andrebbero valutate, in via principale, al fine di accertarne il carattere concausale rispetto all'intero pregiudizio erariale o, perlomeno, alla quota di esso, rimasta, definitivamente, a carico di Finpiemonte S.p.a.

1.3 Ciò premesso, il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio è da collocarsi, per giurisprudenza contabile consolidata, non al momento in cui si sarebbe realizzato il fatto dannoso, bensì alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero da parte della

Procura contabile.

In tal guisa, infatti, deve interpretarsi l'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr. *ex plurimis*, cfr. Corte conti, Sez. I Appello, sent. n. 365 del 2018 e n. 8 del 2019; *idem*, Sez. II, sent. n. 891 del 2016, n.129 del 2017 e n.182 del 2019; Sez. III, sentenza n.542 del 2015, n.303 del 2017 e n.170 del 2019; *idem*, Sezione Piemonte, sent. n.138/2021).

1.4 Ciò premesso, la Sezione richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per la quale “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il “*dies a quo*”, dal quale la prescrizione comincia a decorrere, va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.1263 del 27/01/2012; in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n.22059 del 22/09/2017; Sez. 2, Sentenza n.6747 del 07/04/2016).

1.5 Una volta chiarita la cornice normativa in tema di prescrizione, con particolare riguardo al caso all'esame, la Sezione giudica tempestiva l'azione intrapresa dalla Procura contabile, atteso che, sulla base delle risultanze agli atti, e difformemente rispetto agli impegni assunti attraverso la firma della domanda di finanziamento, alcuna comunicazione la convenuta

C. risulta aver mai trasmesso, e/o, comunque, fatto pervenire
successivamente a Finpiemonte, non solo in relazione alla cessazione dalla carica rivestita – circostanza, in effetti, palesata a Finpiemonte solo oltre un

anno e mezzo dopo la cessazione effettiva, vale a dire, nel mese di settembre 2015 (cfr., peraltro, con comunicazione indiretta, a firma del successivo Amministratore V., in atti) - ma neppure in ordine alle vicende – rilevanti – asseritamente connesse con il sopravvenuto necessitato trasferimento della sede operativa della cooperativa (di cui *infra*, cfr. doc. n.18, difesa V., pertinente la denegata concessione dell'esercizio di impresa nei locali a ciò destinati, comunicazione risalente al mese di gennaio 2014) e, soprattutto, alla causa del trasferimento, determinato dal formalizzato diniego dell'Asl, diniego a conoscenza della convenuta, la quale non ha fornito, al riguardo, a proprio scarico, alcuna prova contraria.

Si tratta, a giudizio della Sezione, di omissioni significative o, in ogni caso, di carenze di comunicazioni doverose sul piano dell'onere della prova a carico della parte convenuta, tanto più non imputabili al soggetto finanziatore, rimasto, in definitiva, inconsapevolmente, all'oscuro di eventi che con l'ordinaria diligenza non risultava all'epoca possibile disvelare.

Considerato, poi, che già in data 25 novembre 2016 è intervenuta l'intimazione di pagamento da parte della Banca nei confronti della cooperativa e che in data 22 gennaio 2019 è stata avviata nei confronti della cooperativa e dei suoi rappresentanti legali la revoca del finanziamento accordato, non si vede come possa giudicarsi decorso il termine prescrizione a decorrere da un momento antecedente rispetto alle menzionate date, con la conseguenza del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta C., nei confronti della quale risulta notificato invito a dedurre, in data 5 giugno 2023, vale a dire, in un momento nel quale il termine prescrizione non era ancora oggettivamente spirato.

2. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

2.1 Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo, in tal senso, un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I app., n. 20/2011 e n. 256/2011).

2.2 Venendo ad esaminare la condotta in contestazione, dalla documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi, idonei ad integrare la responsabilità erariale di tutti i convenuti, nei termini *infra* precisati, atteso che:

a) in data 6 giugno 2012 la J. SOCIETÀ COOPERATIVA, con richiesta a firma dell'Amministratore unico signora B.C., presentava domanda di finanziamento a tasso agevolato per investimenti produttivi a valere sulla l.r. n. 23 del 2004 e s.m.i., nei termini riportati in

narrativa; peraltro, la medesima signora C. avanzava contestuale

istanza di accesso al Fondo di garanzia ex art. 5 della legge regionale n. 23/2004, al fine di ottenere la garanzia pubblica di valore nominale pari all'80% del finanziamento erogato;

b) in data 12 marzo 2013 Finpiemonte S.p.A. concedeva all'impresa beneficiaria il finanziamento richiesto per la somma di euro 113.729,89 (pari al 70% di fondi regionali a tasso zero per euro 79.610,92) e 30% fondi bancari a tasso convenzionato (per euro 34.118,97), oltre alla garanzia gratuita di valore nominale di euro 90.983,91, pari all'80% del finanziamento erogato per l'esecuzione degli interventi specificati nella domanda e di cui in FATTO;

c) in data 12 luglio 2013 Finpiemonte S.p.a. erogava la quota di finanziamento regionale (euro 79.610,92);

d) in data 30 maggio 2016 la banca deliberante intimava alla cooperativa il pagamento delle rate scadute a decorrere dal 30 giugno 2015 e fino al 31 marzo 2016;

e) in data 31 ottobre 2018 la cooperativa, senza darne alcuna comunicazione a Finpiemonte, deliberava la messa in scioglimento, cui seguiva in data 12 novembre 2018 la messa in liquidazione volontaria con nomina del liquidatore L.D. e, quindi, in data 8 aprile 2019 la cancellazione dal Registro delle imprese;

f) in data 16 gennaio 2019 Finpiemonte S.p.a. concludeva l'istruttoria sulla rendicontazione finale delle spese sostenute con esito negativo, dal momento che la documentazione pervenuta era risultata priva degli allegati obbligatori – nella specie, la dichiarazione di cointeressenza e l'attestazione di avvenuta revisione relativa al biennio precedente la rendicontazione - circostanza che non

consentiva di procedere ad una positiva valutazione dell'intervento realizzato;

g) in data 22 gennaio 2019 Finpiemonte avviava il provvedimento di revoca sia del finanziamento agevolato che della gratuità della garanzia pubblica, procedura culminata nel provvedimento di revoca definitiva in data 7 marzo 2019, con il quale veniva intimata all'impresa la restituzione della somma, quantificata in complessive euro 82.514,36, di cui euro 67.669,30, quale quota di finanziamento erogato con fondi regionali, euro 10.005,08 quali oneri di agevolazione, ed euro 4.839,98, a titolo di commissione sulla garanzia ottenuta.

2.3 La sequenza dei fatti, sopra riportata, rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla cooperativa.

2.3.1 Appare, infatti, pacifico che la cooperativa in oggetto, in primo luogo, non abbia mai presentato la rendicontazione delle spese di investimento, *recte*, non abbia adempiuto nel senso di consentire a Finpiemonte una corretta tempestiva rendicontazione delle somme ricevute e della loro destinazione alle finalità pubbliche, rendicontazione necessaria per una valutazione che ponesse l'ente finanziatore in grado di accertare la realizzazione ed il rispetto degli obiettivi fissati nel bando.

Come risulta, infatti, dallo stesso provvedimento di revoca, adottato da Finpiemonte S.p.a., agli odierni convenuti, e per i motivi di cui *infra*, appare imputabile l'esito negativo dell'istruttoria, essendo stata omessa la rendicontazione finale delle spese, corretta e completa di tutte le attestazioni e delle dichiarazioni obbligatorie e necessarie.

Una volta ottenuto il finanziamento pubblico, infatti, i convenuti, essendo stato presentato un rendiconto delle spese, privo degli allegati obbligatori, previsti,

espressamente, nella modulistica di rendicontazione, in palese contrasto con le disposizioni normative e regolamentari del bando e della domanda, hanno reso impossibile a Finpiemonte procedere con positiva valutazione dell'intervento realizzato.

Atteso, infatti, che la rendicontazione ha il fine di dimostrare la correttezza delle procedure di spesa e l'utilità delle stesse in relazione al soddisfacimento dell'interesse pubblico, sotteso alla concessione di contributi pubblici, gli odierni convenuti, seppure, rispettivamente, in momenti differenti, non hanno né contribuito né predisposto ed inviato una rendicontazione completa e corretta di quanto speso, rispetto alle somme ricevute, e, comunque, non hanno rendicontato in modo idoneo.

Circostanza che, integrando un'evidente violazione degli obblighi previsti dal bando a carico del percettore, ha reso indebito sia il finanziamento agevolato che la garanzia pubblica gratuita rateizzata del finanziamento.

Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata rendicontazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta omissiva contestata, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa di risorse finanziarie per finalità pubbliche (cfr., Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 152/2020).

Appare, pertanto, condivisibile la tesi sostenuta dall'Ufficio Requirente, secondo il quale i convenuti, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, hanno omesso di rendicontare le spese in modo idoneo, così impedendo a Finpiemonte di verificarne l'ammissibilità, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari del bando, riportata nella

domanda di finanziamento.

Ad avviso del Collegio, inoltre, ribadito che anche l'eventuale produzione documentale "postuma" non potrebbe valersi sostitutiva e/o integrativa della documentazione richiesta con le modalità e tempistiche previste dal bando (segnatamente, bando, paragrafi 6 ed 8), in quanto ormai preclusiva del diritto, in capo all'ente erogante, di procedere, tempestivamente, ad una valutazione dell'intervento realizzato, è risultata acclarata, unitamente all'omessa indicazione dei beni utilizzati ai fini d'impresa, anche la mancata trasmissione del certificato di revisione dell'ultimo biennio a Finpiemonte.

Ciò senza sottacere che gli amministratori, compreso il medesimo liquidatore, erano tutti consapevoli dell'essenziale adempimento dell'obbligo di presentazione degli allegati obbligatori, i quali, lungi dal potersi definire documenti accessori, costituiscono, in realtà, documenti essenziali per le necessarie verifiche da parte di Finpiemonte.

Sul punto, il Collegio ribadisce che la dovuta corretta rendicontazione di un finanziamento pubblico costituisce un processo che coinvolge tutti gli amministratori che si succedono nel tempo nella gestione dell'impresa, incluso il liquidatore, che, nella specie, come documentato, ha rivestito, altresì, la qualifica di socio pro-quota.

In particolare, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza contabile, viene pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, e, di conseguenza, a tutti gli amministratori, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e, dunque, il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 159/2015), nonché gli idonei elementi

di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento del finanziamento ed alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, sent. n. 62/2014).

In mancanza di elementi certi a discolora, contrari alle citate risultanze omissive, l'illiceità della condotta, a carico dei convenuti deve ritenersi, dunque, pienamente comprovata, poiché la dimostrazione puntuale, non offerta dal percettore, della coerenza dell'attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce il presupposto indispensabile per la dimostrazione della liceità della stessa (cfr., Sezione Giur. Piemonte, sent. n. 130/2015).

Di modo che, in simile contesto, l'omesso adempimento del generale obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate si risolve in un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto, *recte*, dei convenuti, circa l'insussistenza del danno contestato (cfr., Sez. giur. Piemonte, sent. n. 56/2023).

2.3.2 In secondo luogo, risulta acclarato, *per tabulas*, il fatto che la cooperativa in data 31 ottobre 2018 abbia deliberato lo scioglimento e, poco dopo, in data 12 novembre 2018 la messa in liquidazione volontaria.

I predetti eventi, verificatisi per esclusiva scelta della cooperativa, ed entro il periodo di stabilità dell'operazione, previsto dal Programma, hanno, di fatto, contribuito a far venir meno uno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, giusta le previsioni del bando, secondo cui, in relazione ai finanziamenti agevolati, le agevolazioni accordate sono revocate totalmente qualora "i soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità

prima della conclusione del piano di ammortamento (cfr., bando, paragrafo 9, lett. a), “Cause di revoca totale delle agevolazioni”).

Nella specie, posto che il 31/10/2018 la J. Società Cooperativa deliberava la messa in scioglimento e in data 12/11/2018 la liquidazione volontaria, con la nomina del liquidatore L.D., senza fornire alcuna, peraltro, doverosa comunicazione a Finpiemonte S.p.a., non appare revocabile in dubbio la sopravvenuta perdita di un ulteriore requisito di ammissibilità del beneficiario, prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati), integrando le dette circostanze una causa di revoca totale del finanziamento, a norma del bando.

Su tale punto il Collegio puntualizza che anche la recente giurisprudenza contabile abbia statuito che “la cessazione anticipata dell’attività finanziata rispetto al termine minimo previsto dal disciplinare di concessione costituisce elemento chiaramente sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche, giacché risulta evidente come, nell’intendimento dell’ente finanziatore, quel termine minimo di mantenimento dell’impresa rappresenti un fattore che concorre alla realizzazione dell’interesse collettivo alla base della concessione finanziaria” (cfr., Corte conti, Sez. II App., sent. n. 195/2023).

In effetti, tale condotta, concretatasi nella cessazione anticipata dell’attività della cooperativa, di lì a poco – in data 8 aprile 2019 - anche cancellata dal Registro delle Imprese, non ha permesso a Finpiemonte di effettuare, e con tempistica adeguata, i dovuti controlli, di cui al paragrafo 12 del Bando, secondo cui “Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e

sugli investimenti finanziati. In particolare, provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo. Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria. La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi”.

2.3.3 Ciò premesso, le circostanze, sopra rappresentate, legittimano, ad avviso della Sezione, a doverosa tutela delle ragioni del pubblico erario, l'avvio da parte di Finpiemonte del procedimento di revoca del finanziamento concesso, finanziamento concluso con la definitiva revoca, con la quale si è intimata la restituzione della somma di complessivi euro 82.514,36.

Ad ogni buon conto, giusta quanto rappresentato dal P.M., a seguito del provvedimento di revoca totale emesso da Finpiemonte, i convenuti hanno omesso, di fatto, la restituzione delle somme percepite.

Ne deriva che la non corretta presentazione della rendicontazione delle spese, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando, determina un danno all'erario costituito dall'importo non restituito.

Appare pacifico, dunque, come siano state poste in essere condotte integranti

gravi irregolarità alla luce anche della consolidata giurisprudenza della Corte

di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il

finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Al riguardo, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo

giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi

comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di

finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a

punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da

parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il

contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi

obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi

obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può

essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione

manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione,

13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale

Werkvoorziening-C-383/06).

E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del

diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore

economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al

bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la

diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie

percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr.

Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de

commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

Lo “sviamento” delle risorse pubbliche può, dunque, come nel caso di specie,

concretizzarsi nell'indebita percezione o nella mancata restituzione del finanziamento, di cui l'impresa è stata destinataria, finanziamento, poi, revocato da Finpiemonte S.p.a. per le ragioni espresse nel relativo provvedimento.

La richiamata giurisprudenza contabile appare pienamente applicabile anche al caso di fondi statali o regionali, erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

In condivisione, inoltre, di quanto rappresentato dal Pubblico Ministero nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., citazione, pag. 26), sul piano della disciplina generale, a tutela delle agevolazioni pubbliche a valere sulla l. r. n. 23/2004, di cui ha beneficiato la Società Cooperativa in esame, soccorre anche il d.lgs. n. 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", disposizione che la stessa Finpiemonte S.p.a. ha, puntualmente, richiamato nel procedimento di revoca nei confronti della J. Società Cooperativa in liquidazione.

Detto decreto regola e fissa i principi generali applicabili a tutti "i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere" (cfr. art. 1 co. 1 del d.lgs. n. 123/1998).

2.3.4 Risulta, pertanto, accertata, nei confronti di tutti gli odierni convenuti, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato.

Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità in contestazione è la distrazione/sviamento dei fondi pubblici, o comunque, la violazione del

programma pubblicistico, appare consequenziale che di essa ne rispondano sia il soggetto, al quale il finanziamento sia stato erogato, sia i soggetti che li abbiano distratti/sviati, o, comunque, che, attraverso proprie condotte, abbiano contribuito a violare la disciplina del relativo programma, per averne avuto la disponibilità, sia pure in tempi differenti (cfr., Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019).

Lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi, infatti, sia nell’indebita percezione che nella mancata restituzione del finanziamento, non seguita dal completo recupero da parte della P.A. interessata.

Nella fattispecie, atteso che la cooperativa è stata pacificamente destinataria delle agevolazioni in esame (finanziamento pubblico agevolato e gratuità della garanzia pubblica concessa), poi revocate da Finpiemonte S.p.a., per le ragioni esplicitate nel relativo provvedimento di revoca, risulta di tutta evidenza la responsabilità erariale in capo agli odierni convenuti.

In materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, è, infatti, oramai consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque, incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione.

Analogamente, la legittimazione passiva, è imputabile direttamente alle persone fisiche, le quali, in nome e per conto della società cooperativa, ormai cancellata dal Registro delle Imprese, e, quindi, non più esistente, essendo ormai priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, disponendo della somma erogata, hanno posto in essere tutte le condotte

materiali concludenti, avendo dato l'avvio al procedimento amministrativo del finanziamento in esame, rendendosi garanti del buon fine del programma di matrice pubblicitaria ad esso sotteso, che, tuttavia, in conseguenza di una rendicontazione priva degli elementi essenziali ed obbligatori, li rende responsabili per non avere onorato gli impegni assunti (rendicontazione con esito negativo, mancata restituzione del finanziamento).

2.3.5 Non appare, pertanto, possibile escludere la responsabilità personale dei legali rappresentanti nonché soci illimitatamente responsabili, convenuti nella presente sede, signori C.B. e V.P., la prima, amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della cooperativa in carica sino al 6 febbraio 2014, il secondo, amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della cooperativa, nonché fideiussore e socio pro-quota della stessa in fase di liquidazione e sino alla cancellazione, nonché del convenuto L.D., legale rappresentante e liquidatore della cooperativa dal 28 novembre 2018 al 8 aprile 2019 (data di cancellazione della cooperativa, recepita dalla Camera di Commercio a fini pubblicitari), oltre che socio *pro-quota* della cooperativa in fase di liquidazione.

3. In primo luogo, la convenuta C., la quale ha presentato e sottoscritto la domanda di finanziamento agevolato, per conto della J. SOCIETÀ COOPERATIVA, società di nuova costituzione, non può dichiararsi inconsapevole di avere avuto accesso ad uno degli ambiti prioritari di intervento (cfr., bando, paragrafo 3), usufruendo, in tal modo, non del 50% bensì del 70% dei fondi pubblici regionali a tasso zero (cfr., bando, paragrafo 7). La medesima convenuta, altresì, avendo avuto accesso ad una garanzia

pubblica di valore nominale pari a euro 90.983,91, corrispondente all'80% del finanziamento complessivo erogato, era perfettamente a conoscenza sia di tutte le prescrizioni contenute nella domanda, dalla medesima sottoscritta, sia di tutte le condizioni stabilite dal bando.

Nella domanda di finanziamento la richiedente C. dichiarava e sottoscriveva, infatti, numerosi “Impegni”, tra cui quello di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità, espresse nel Programma regionale degli interventi nel caso specifico, rubricato quale - Allegato A - Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 e s.m.i. - Programma regionale degli Interventi (approvato con D.G.R. n. 14 - 2576 del 13.09.2011), nel testo della Legge regionale 23/2004 s.m.i., e, soprattutto, quello di accettare gli Impegni assunti incondizionatamente, in conformità ad usi, norme e condizioni, in vigore presso Finpiemonte S.p.A. e presso l’Istituto bancario erogante, rapporto regolato da apposita Convenzione.

Merita rammentare che la menzionata legale rappresentante della cooperativa, firmataria della domanda, si impegnava:

- a) ad utilizzare il finanziamento eventualmente ottenuto esclusivamente per finanziare il programma di investimenti presentato;
- b) a comunicare a Finpiemonte S.p.A., non oltre la data di conclusione del progetto, ogni variazione tecnica e/o economica intervenuta al programma, l'eventuale sostituzione del legale rappresentante, nonché cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale della/del Cooperativa/Consorzio;
- c) ad inviare a Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino, nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma di investimenti:
 - la perizia asseverata per i beni usati, non inseriti in atto di cessione di azienda,

	redatto sulla base dello schema reperibile sul sito www.finpiemonte.it ;	
	- per i beni nuovi il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello	
	schema reperibile sul sito www. finpiemonte.it , una relazione conclusiva e, ove	
	la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli	
	investimenti effettuati;	
	d) ad inviare a Finpiemonte S.p.A. - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino,	
	nei 30 giorni successivi alla data di concessione del contributo, il rendiconto	
	delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito	
	www.finpiemonte.it ed una relazione	
	conclusiva;	
	e) ad inviare a Finpiemonte S.p.A., solo per le società cooperative di nuova	
	costituzione e contestualmente ai rendiconti citati, copia dell'attestazione di	
	avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione	
	e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative	
	(comprese le sociali), per cui la legge prevede la revisione annuale;	
	f) a mantenere a disposizione di Finpiemonte S.p.A. tutta la documentazione di	
	spesa relativa al programma per la durata complessiva del finanziamento;	
	g) a partecipare ad eventuali audizioni richieste dal Gruppo tecnico di	
	Valutazione e a consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede	
	ai funzionari della Regione Piemonte, di Finpiemonte S.p.A., nonché ai	
	componenti del Gruppo tecnico di Valutazione;	
	h) di essere a conoscenza che, il mancato rispetto di uno qualsiasi dei sopra	
	citati impegni, potrebbe causare la revoca del finanziamento erogato, con	
	l'obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale,	
	interessi, spese ed ogni altro accessorio.	
	- pag. 27 di 41 -	

3.1 Tutto ciò premesso, la signora C., dopo aver firmato la

domanda di finanziamento, con contestuale assunzione degli obblighi sopra menzionati, cessata dalla carica rivestita nella cooperativa in data 6 febbraio 2014, sulla base delle risultanze documentali, versate nel fascicolo di causa, non risulta aver formalmente comunicato alcunché a Finpiemonte S.p.A. relativamente alla propria posizione.

In effetti, solo con la comunicazione in data 14 settembre 2015, ma a firma del subentrato amministratore unico V.P., viene trasmessa a Finpiemonte copia del verbale dell'assemblea di nomina del nuovo amministratore unico della cooperativa.

Nella stessa missiva il citato V. fa, peraltro, riferimento ad una vicenda, fino a quel momento, sulla base degli atti, rimasta ignota a Finpiemonte, relativamente al contratto di affitto dei locali, nei quali insisteva o avrebbe dovuto insistere l'attività della cooperativa, in quanto connessa alla necessità del trasferimento della sede operativa, in funzione dell'esecuzione degli interventi necessari all'attività.

In effetti, sempre sottoscritta dal signor V., risulta, in data 22 giugno 2015, una precedente comunicazione, con la quale, in merito al progetto originario, presentato dalla cooperativa, veniva richiesta una proroga dei termini di conclusione del progetto, che prevedeva l'acquisto di poltrone per intervento medico, attrezzature di sala intervento, radiografici da studio, attrezzature per l'area di sterilizzazione, oltre all'arredo per tutti i locali (compresi bagno e spogliatoi personale).

In particolare, posto che il finanziamento era stato erogato in data 12 luglio 2013, con scadenza dei termini di conclusione del progetto, prevista per il 12

luglio 2015, veniva formalizzata una richiesta di proroga di “almeno otto mesi, e fino al 12 marzo 2016”.

La richiesta di proroga veniva giustificata attraverso la rappresentazione di criticità sopravvenute, in relazione all’utilizzo dei locali originari, siti in Torino, corso Giulio Cesare n. 338/26, individuati per la realizzazione del progetto.

Nella lettera da ultimo citata, infatti, si comunicava che già “[...] a gennaio 2014 l’ASL purtroppo non ha concesso autorizzazione con la motivazione che lo stabile non sembra disporre di CPI, cosa che invaliderebbe qualsiasi contratto di affitto nello stabile stesso. Nonostante il deposito di una seconda domanda ad aprile 2014 per non perdere l’investimento immobiliare effettuato, ad agosto 2014 abbiamo dovuto abbandonare lo stabile scelto inizialmente [...]”.

La Sezione, ai fini del presente giudizio, non può, pertanto, non rilevare la totale mancata comunicazione tempestiva a Finpiemonte delle riferite criticità, insorte già nel mese di gennaio 2014, mancanza certamente imputabile agli amministratori all’epoca in carica ed a quelli succedutisi nel tempo, e, nel contempo, non evidenziare che, trasferita di fatto la sede legale in Torino, corso Francia n. 15, la cooperativa si era limitata a segnalare, ma solo *ex post*, la necessità di intraprendere una ricerca per individuare altra localizzazione al fine di reimpostare il progetto.

3.2 Orbene, tutto ciò premesso, l’odierna convenuta C., stando

in carica dal 12 marzo 2012 al 6 febbraio 2014, non poteva non essere a conoscenza della vicenda, sopra riferita, relativa alle criticità, emerse sull’utilizzo dei locali da parte della cooperativa e, soprattutto, del diniego, nel frattempo, formalmente intervenuto, di autorizzazione dell’Asl all’uso degli stessi locali -circostanza, si ripete, comunicata alla Cooperativa già nel mese di

gennaio 2014, allorché la C. era senz'altro ancora in carica,

quale amministratore unico - circostanza di assoluto rilievo, trattandosi dei locali nei quali avrebbe dovuto essere esercitata l'attività per la quale era stato chiesto ed ottenuto il finanziamento proprio con domanda firmata dalla menzionata C.

Di conseguenza, non si tratta, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, di individuare una colpa a carico di quest'ultima "per le condotte dei successivi legali rappresentanti della società" (cfr., comparsa costituzione C., pag. 2).

Ritiene, infatti, la Sezione che, nonostante i sopra riferiti eventi di particolare rilievo, in quanto funzionali rispetto all'esito positivo del programma finanziato, la convenuta C. non risulta essersi adeguatamente attivata, non comunicando alcunché a Finpiemonte S.p.A., né con riferimento alle subentranti funzionali necessità di variazione tecnica intervenuta nel progetto, né con riguardo alla sostituzione del legale rappresentante, a seguito delle proprie rassegnate dimissioni – per motivi rimasti ignoti - né tanto meno in relazione ai cambiamenti significativi della sede legale della Cooperativa, culminati nel trasferimento necessitato di quest'ultima, a seguito di criticità, sopravvenute durante il periodo in cui la signora C. era ancora in carica, ed alla medesima note.

In particolare, come poc'anzi rammentato, la convenuta, al momento della presentazione della domanda di accesso al finanziamento, aveva cognizione di tutte le condizioni stabilite dal bando.

Pertanto, la medesima non poteva non essere a conoscenza delle conseguenze inevitabilmente derivanti dal mancato rispetto delle condizioni per il

Sul punto, difformemente rispetto alle tesi di parte, non sembra sindacabile

l'impianto accusatorio, secondo cui il citato amministratore non poteva non conoscere i vincoli di legge e le condizioni per una corretta rendicontazione, la quale, come ampiamente riferito in narrazione, richiedeva tutti gli allegati necessari per la conservazione del finanziamento pubblico ottenuto.

Al contrario, il convenuto V., pur stando in carica nel periodo, in cui il programma di investimento dei fondi pubblici avrebbe dovuto essere completato e rendicontato, non ha rispettato le disposizioni previste dal bando, omettendo di presentare a Finpiemonte elementi essenziali ed, anzi, obbligatori per una doverosa corretta rendicontazione, quali la dichiarazione di cointeressenza (cfr., par.9 punto c del bando) e l'attestato di revisione (cfr., par.9 punto f) del bando), necessari per mantenere le agevolazioni percepite.

In particolare, il documento relativo alla presenza o meno di rapporti di cointeressenza, anche a voler prescindere dalla natura obbligatoria dello stesso in funzione dell'approvazione della rendicontazione, rivestiva carattere essenziale per consentire di verificare, ovviamente, con valutazioni *ex ante*, la presenza di spese di ogni genere, eventualmente sostenute dal percettore del finanziamento a favore di soggetti che rivestivano cariche sociali nell'impresa o che, come precisato dal Pubblico Ministero, partecipassero in qualche modo agli utili o agli interessi della società (cfr. citazione, pag. 39).

Né l'omissione, già *ex se* pregiudizievole, della completa rendicontazione, con inevitabili riflessi sulla positiva conclusione del procedimento, può trovare, ora, giustificazione per l'asserita mancanza di contestazioni, asseritamente non tempestivamente sollevate, all'epoca, da Finpiemonte, posto che era, comunque, notoria, in capo all'amministratore subentrato, l'obbligazione di

presentazione degli allegati obbligatori, trattandosi di documenti indispensabili per le necessarie verifiche da parte di Finpiemonte.

L'acclarata omissione della produzione dei detti documenti, considerato, altresì, l'esito negativo dell'istruttoria, condotta da Finpiemonte sulla rendicontazione finale del finanziamento in data 16/01/2019 (regolarmente comunicata alla Società in data 22/01/2019), ha reso, invece, indebito il finanziamento percepito, di cui appare inequivocabile la mancata restituzione, circostanza non contestata, con conseguente responsabilità anche in capo al convenuto V., nei confronti del quale, come sostenuto dal Pubblico Ministero, appare imputabile l'omessa indicazione dei beni utilizzati ai fini d'impresa.

5. Infine, altrettanto pacifica appare la responsabilità erariale del convenuto L., il quale, in veste di legale rappresentante, liquidatore della cooperativa dal 28 novembre 2018 all'8 aprile 2019, pur essendo a conoscenza di circostanze idonee ad indurlo ad assumere gli adempimenti prescritti nel procedimento in prima persona ovvero coinvolgendo i precedenti amministratori, non ha fornito alcun riscontro, né ha presentato eventuali controdeduzioni, corredate da idonea documentazione integrativa entro il termine richiestogli da Finpiemonte S.p.a.

Neppure a seguito della notifica, prima, in data 24 gennaio 2019, del provvedimento di avvio della revoca, quindi, in data 8 marzo 2019, del provvedimento definitivo di revoca totale, il sig. L.D. risulta aver esplicitato e/o fornito a Finpiemonte alcuna giustificazione al riguardo, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento degli amministratori, che lo avevano preceduto, come si evince dalla segnalazione di Finpiemonte, secondo

cui “A quanto consta, non risultano pervenute comunicazioni da parte del

liquidatore della J. SC sig. L. prima o a seguito della

notifica della predetta revoca, per cui non vi sono interlocuzioni né scritte né

verbalì con lo stesso” (cfr., lettera prot. n. 19-06556 del 7 marzo 2019).

Quanto alla destinazione degli investimenti, effettuati dalla cooperativa

attraverso le ricevute provvidenze pubbliche, il Collegio ritiene che, a

detrimento della posizione del L., non possa pretermettersi il fatto

che in data 30 gennaio 2019 sia stato predisposto un bilancio di esercizio della

cooperativa in liquidazione al 31 dicembre 2018 – bilancio approvato

dall’assemblea dei soci il 27 febbraio 2019 – nel quale, difformemente rispetto

a quanto risultante dal precedente bilancio 2017, ed in assenza di elementi

giustificativi, non rappresentati, vengano rappresentate le immobilizzazioni -

quantificate, in esercizi precedenti, in ammontare pari ad euro 158.896,00 (di

cui immobilizzazioni materiali per euro 100.831,00) - all’improvviso, pari a

zero.

Ciò in totale assenza di una sia pur minimale esposizione dei criteri di

svalutazione, peraltro, totale (cfr., bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018,

agli atti, fascicolo società J. SC in liquidazione).

Non appare, quindi, revocabile in dubbio, anche per quanto concerne la

posizione del liquidatore, l’inosservanza evidente, in un simile contesto, del

principio di doverosa corretta rendicontazione di un finanziamento pubblico,

trattandosi di un processo che coinvolge tutti gli amministratori e/o legali

rappresentanti, i quali si succedono nel tempo nella gestione della Cooperativa,

incluso il liquidatore, peraltro, evocato in giudizio anche in qualità di socio pro-

quota della cooperativa in fase di liquidazione (cfr., bilancio finale di

liquidazione, in atti).

6. È quindi innegabile la responsabilità erariale in capo agli odierni convenuti ed il nesso di causalità con la loro condotta antiggiuridica, stanti i poteri associati alla carica di Amministratore Unico/legale rappresentante o liquidatore/legale rappresentante, nonché contestualmente alla carica ricoperta anche con qualifica di soci, come risultanti dalle visure camerali della Società cooperativa e dalla documentazione acquisita in atti.

7. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta dei convenuti la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole ed intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale, regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai richiedenti, ivi compresi i soggetti che assumono delle responsabilità in nome della cooperativa, una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione.

Ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale l'amministratore-legale rappresentante è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr., *ex multis*, Sezione Giurisd. Piemonte, sent. n. 227/2022).

In merito all'elemento psicologico, rilevabile nella fattispecie, soccorre, a corroborare l'indirizzo della Sezione, la recente autorevole giurisprudenza

contabile, secondo la quale non sono giustificabili le condotte dei beneficiari di contributi pubblici, sull'assunto che quelli, posti in essere dai convenuti, fossero comportamenti meramente inadempienti, dovuti a problemi imputabili alla conduzione dell'impresa, *recte*, "ad attività di impresa che non ha avuto successo" (cfr., comparsa V., pag. 2) e, come tali, inidonei a fondare la responsabilità erariale, stante la volontaria violazione delle clausole basilari del bando (cfr., Corte conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 326/2023 in data 8 novembre 2023).

Nella vicenda in oggetto, come, altresì, evidenziato nella comunicazione di revoca di Finpiemonte, sotto il profilo dell'elemento psicologico, al contrario, gli odierni convenuti appaiono artefici di condotte antigiuridiche, obiettivamente connotate da volontà decettiva e, per l'effetto, contraddistinte da dolo.

Come di recente precisato dalla Sezione "[...] la cura delle risorse finanziarie pubbliche, nella specie la loro finalizzazione agli obiettivi per i quali erano state concesse a titolo di agevolazione per il conseguimento di obiettivi sottesi a politiche pubbliche di rilancio economico del territorio del Piemonte, è circondata da garanzie rinforzate, trattandosi di risorse appartenenti alla fiscalità generale; sicché, l'imprenditore subentrante....non può dirsi esente dai medesimi obblighi di diligenza (nella specie, obblighi di restitutori e di rendicontazione) che incombevano sui soci originari che abbiano ceduto le loro quote e ai quali il medesimo necessariamente in tutto succede; tanto più, ove si consideri che l'appetibilità della quota societaria acquistata non può non essere correlata alla concessione dell'agevolazione pubblica ottenuta, pur dai soci originari.

Ne discende che, come ogni altro cittadino che si accinga all'investimento di risorse proprie, anche il socio subentrante, a maggior ragione trattandosi di società beneficiaria di risorse dei cittadini, è tenuto ad una scrupolosa analisi del prodotto che acquista ... rimanendo onerato di ogni obbligo sotteso all'ordinaria concessione dell'agevolazione pubblica, nella specie dando conto e ragione della finalizzazione delle risorse finanziarie ottenute, anche attraverso l'ottemperanza al fondamentale obbligo di rendicontazione.

Al socio subentrante, pertanto, va ascritto, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa contestata dalla Procura, un comportamento di trascuratezza negli obblighi di diligenza che ad esso incombono, qualificabile, in assenza, come nella specie, di giustificazioni, anche quale dolo [...]” (cfr., Corte conti, Sez. Giurisd. Piemonte, sent. n. 28/2024).

Le condotte fin qui evidenziate, in definitiva, integrano una chiara ipotesi di danno erariale per la indebita fruizione del finanziamento erogato con fondi pubblici regionali.

D'altra parte, il silenzio, serbato anche di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca ed ai successivi atti di costituzione in mora, costituisce elemento che conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione.

Tale obbligazione non rileva, infatti, soltanto sotto il profilo meramente formale ma anche in quanto essa è indispensabile, secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n. 196/2009 (Allegato 1

“*Principi contabili generali*”) in materia di finanza pubblica (cfr., Corte conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 56/2023), per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. I Appello, sent. n. 143/2007 e n. 358/2007).

Senza che sia, peraltro, necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’Erario (cfr., Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 128/2015).

8. Gli odierni convenuti devono, quindi, rispondere, in solido tra loro, dell’ammancio pubblico provocato dalla società dai medesimi *pro-tempore* amministrata e gestita.

D’altro canto, la responsabilità solidale dei predetti, si fonda sul loro illecito arricchimento, ai sensi dell’art. 1 comma 1-*quinquies* della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate, si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a loro diretto vantaggio (cfr., Sezione giurisd. Piemonte, sent. n. 204/2021).

8.1 Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere, pertanto, affermata sia la responsabilità erariale dei convenuti C.B. e

V.P., quali amministratori unici e legali rappresentanti della

J. Società Cooperativa, che la responsabilità erariale del convenuto

L.D., quale liquidatore della J. Società

Cooperativa, con conseguente condanna dei convenuti medesimi al pagamento, in solido tra loro, a favore della società *in house* Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento dei danni erariali, dell’importo complessivo di euro 82.514,36 (ottantaduemilacinquecentoquattordici/36),

	oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici	
	FOI/ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), dalla data di	
	percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed	
	interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo	
	(cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).	
	9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti, in	
	solido, come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	i convenuti C.B., V.P., e L.	
	D., in solido tra loro, a titolo di responsabilità amministrativa per danno	
	erariale, al pagamento dell'importo complessivo di euro 82.514,36	
	(ottantaduemilacinquecentoquattordici/36), in favore della società <i>in house</i>	
	Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di risarcimento	
	dei danni erariali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo	
	gli indici FOI/ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla	
	data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente	
	sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino	
	al soddisfo.	
	CONDANNA	
	i medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio	
	in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 1.242,47	
	(milleduecentoquarantadue/47).	
	- pag. 39 di 41 -	

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI
Consigliere estensore

Alessandra OLESSINA Consigliere.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Luigi GILI

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione

dei dati personali”

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente